



Roma, 9 maggio 2013

**OGGETTO:** *Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE*

### **3.2 Interessi passivi per mutuo per costruzione dell'abitazione principale - Fatture di spesa non cointestate**

**D.** È stato stipulato un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%. Dalla documentazione fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al marito. Si chiede se sia possibile detrarre, ai sensi dell'art. 15, comma 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante alla moglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenuta al 50%.

**R.** L'art. 15, comma 1-ter, del TUIR consente la detrazione di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione in esame compete al futuro possessore dell'immobile nei limiti della quota di intestazione del mutuo e comunque in relazione agli interessi e oneri accessori relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. (cfr. circolare n. 17/E del 2005, par. 1, e circolare n. 17/E del 2006, par. 6). Nel caso prospettato, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 per cento di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.

### **3.3 Spese per la frequenza delle “sezioni primavera”**

**D.** Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza da parte dei propri figli delle cosiddette “sezioni primavera”.

**R.** L'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la detrazione del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non

superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. La detrazione in esame, inizialmente prevista per il solo periodo di imposta 2005, è stata più volte prorogata e, infine, resa permanente ad opera dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008. Con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1, cui si rinvia per ogni approfondimento, è stato specificato, tra l'altro, che ai fini della detrazione in esame costituiscono asili nido "le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori", richiamando l'art. 70 della legge n. 488 del 2001, e che è possibile fruire della detrazione in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

In detto contesto, l'art. 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 prevede, tra l'altro, che "per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età".

Le caratteristiche dei servizi educativi in esame sono state oggetto di un primo accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007 per l'avvio in via sperimentale, a partire dal settembre 2007, di un'offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia". Il punto n 5) di detto accordo, in particolare, definisce i criteri di qualità cui deve rispondere l'offerta formativa. Successivamente nell'accordo del 7 ottobre 2010 è stato stabilito che, "ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. ... I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e

funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007.”.

Ciò premesso, si è dell'avviso che nel quadro normativo descritto le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” rientrano tra le spese detraibili dall'IRPEF in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.

#### **4. CEDOLARE SECCA**

##### **4.1 Regime transitorio - Applicazione della cedolare secca in dichiarazione e revoca dell'opzione**

**D.** Per i contribuenti che hanno contratti di locazione che rientrano nel regime transitorio, si chiede se l'applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 abbia valenza di opzione per il residuo periodo di durata del contratto. Inoltre, nell'ipotesi in cui si consideri vincolante l'opzione esercitata nella dichiarazione, si chiede quali siano le modalità di revoca dell'opzione e, in particolare, se la mancata revoca espressa vincoli comunque all'applicazione della cedolare secca effettuata in dichiarazione per il residuo periodo del contratto di locazione.

**R.** Si fa presente che per i contratti rientranti nel regime transitorio, a fronte delle incertezze manifestate da più parti, sono state fornite indicazioni agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate in merito alla valenza di opzione da attribuire all'applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012. In particolare, con la finalità di semplificare gli adempimenti in materia, è stato precisato che l'opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo